

Su proposta della Direzione Risorse Umane che con la sottoscrizione del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Vista l'istanza presentata dalla sig.ra Oreto Valentina, Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere a tempo indeterminato presso l'A.O.U. "San Martino" di Genova, con la quale chiede di poter essere assegnata temporaneamente ai sensi dell'art. 3, comma 105, della legge finanziaria 350/2003 presso questa ASP;

Che si è proceduto ad inoltrare, con nota prot. 18331 del 6.7.2016, all'A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Genova richiesta di assenso all'assegnazione temporanea di che trattasi;

Preso atto che la citata l'A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Genova con mail del 21 e 29 luglio 2016, ha comunicato la disponibilità all'utilizzo in assegnazione temporanea della suddetta dipendente con decorrenza dal 16.9.2016 in attesa della formalizzazione da parte di questa azienda;

Visto il comma 105 dell'art. 3 della legge n. 350 del 24.12.2003 (legge finanziaria 2004) che dopo l'art. 42 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al DLgs 151/2001, è inserito l'art. 42 bis (assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche);

Visto il citato art. 42 bis del Dlgs 151/01 che recita "il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda."

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 192/04 del 4.5.2004 con cui viene precisato che "il limite di età (...figli al di sotto dei tre anni) stabilito dalla disposizione, è il requisito soggettivo che dà diritto al beneficiario, determinandone l'arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente concludersi l'assegnazione provvisoria";

Rilevato, per come risulta dalla documentazione allegata alla sopracitata istanza che la signora Oreto risulta coniugata con il signor Caldera Alessandro, che svolge la propria attività lavorativa in servizio permanente presso la Capitaneria di Porto di Pozzallo, e genitore di due bambini di età inferiore ai tre anni;

Preso atto della momentanea disponibilità di posti di Infermiere, nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento previste dalla nota assessoriale 28551 del 25.3.2016;

Ritenuto pertanto, alla luce delle superiori precisazioni, di poter esprimere parere favorevole all'assegnazione temporanea presso questa Azienda della sig.ra Oreto Valentina per un periodo di anni uno, a decorrere da data di stipula del contratto di lavoro, mediante congelamento in dotazione organica del relativo posto;

Subordinare detta assegnazione temporanea ad analogo assenso da parte dell'Azienda di provenienza;

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

-Prendere atto della disponibilità dell'A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Genova Fondazione IRCCS Policlinico "San Matteo" di Pavia all'utilizzazione in assegnazione temporanea della sig.ra Oreto Valentina;

- Autorizzare l'assegnazione temporanea presso questa ASP, per la durata di un anno a decorrere dal 16 settembre 2016, della signora Oreto Valentina, Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, ai sensi dell'art. 3 comma 105 della legge n. 350 del 24.12.2003;

- Trasmettere copia del presente provvedimento all'A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Genova per i provvedimenti di competenza;

- Procedere al congelamento in dotazione organica di un posto di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere per tutta la durata di tale assegnazione;

- Precisare che il costo di tale assegnazione graverà sul bilancio di questa azienda ed imputare le somme occorrenti nell'esercizio 2016 nel seguente modo:



€ 7.159,95 per il pagamento delle competenze econ. tabellari al conto n. 505020101 aut.

€ 2.025,55 per oneri c/ Ente al conto n. 505020105 aut.

€ 608,58 per IRAP al conto n. 9010;

- Dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto al fine di evitare disfunzioni nell'erogazione dei servizi sanitari e nell'interesse pubblico.

- Dare atto che tutta la documentazione è custodita presso la Direzione Risorse Umane.

| | | | |
|---|-------------|---|-------|
| Data _____ | | Esercizio _____ | |
| Importo | Autorizzato | Ordine | Conto |
| Visto: Il Direttore Economico Finanziario | | Il Contabile | |
|  | |  | |



rispettiva
competenza
1